

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI FUSIONE

La presente relazione, redatta dagli Amministratori della Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino – Roma - soc. coop., ai sensi dell’art. 2501 *quinquies* cod. civ., approvata unitamente al progetto di fusione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2016, ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino – Roma - soc. coop. nella Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop. e di indicare i criteri di determinazione del rapporto di “cambio” delle azioni nella misura specificata nel progetto.

Motivi della fusione

Le Banche partecipanti alla fusione sono giunte alla determinazione di elaborare il progetto di fusione per le ragioni economiche, giuridiche e organizzative esposte di seguito.

La consapevolezza che l’evoluzione del sistema del Credito Cooperativo determinerà nuovi scenari, ha fatto ritenere che fosse giunto il momento di procedere concretamente e insieme verso il raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- l'ammodernamento e l'innovazione del modello di servizio con l'obiettivo di rafforzare il presidio territoriale sulle piazze di insediamento attraverso la valorizzazione della conoscenza dei clienti (incrementando in tal senso i principali indici di *cross selling*) e l'adeguamento delle professionalità;
- l'aumento dell'efficienza operativa finalizzata alla rimozione dei fattori di debolezza che sono alla base della capacità di produrre reddito perseguendo l'obiettivo di riduzione del *cost to income*;
- il mantenimento delle caratteristiche della cooperazione mutualistica (localismo e prossimità territoriale, operatività prevalente a favore dei soci) da ricercarsi attraverso l'ulteriore sviluppo dei volumi e dei servizi verso i soci operativi e la contestuale riduzione del numero dei soci «inattivi».

Inoltre, il continuo mutare dello scenario impone a tutte le BCC di studiare strategie di riposizionamento sul mercato, in virtù di una dinamica della concorrenza che accentua sempre di più la competitività all'interno del sistema bancario.

A ciò si è aggiunta la difficoltà di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione, sia per l'entrata in vigore della nuova normativa in materia, sia per una più limitata capacità di produrre redditi nel tempo.

Per poter far fronte alle sfide future in uno scenario completamente mutato e in fase di continua evoluzione, a elevata concorrenzialità e differenziazione della domanda di servizi, si può efficacemente rispondere

solo con un appropriato assetto organizzativo, con maggiore professionalità, con riduzione dei costi e nuovi prodotti da offrire alla clientela.

In questo, la dimensione aziendale ha assunto valenza di particolare criticità, poiché è strettamente e accuratamente proporzionata al sottosistema economico d'insediamento dell'azienda stessa.

Si è ritenuto quindi che il raggiungimento degli obiettivi dovesse necessariamente passare attraverso un'operazione di fusione e il trovarsi nel medesimo territorio e l'affinità delle attività poste in essere dalle rispettive Banche favoriscono l'integrazione delle stesse.

Le prospettive di sviluppo in termini economici e territoriali, sono da ritenersi perseguibili, atteso il particolare radicamento a livello locale delle due istituzioni creditizie.

Il rapporto di cambio - Premessa

L'operazione che si intende realizzare è una fusione per incorporazione con concambio. Non essendo la Società incorporante socio della Società incorporata, si dovrà procedere all'attribuzione di nuove azioni dell'incorporante ai soci dell'incorporata in cambio delle azioni da questi possedute.

La determinazione del corretto rapporto di cambio deve dunque tutelare l'interesse degli azionisti di entrambe le società e deve avvenire in modo

tale da garantire ai soci dell'incorporata l'attribuzione di azioni per un valore complessivamente corrispondente a quello delle azioni da essi detenute nell'incorporata, tenendo conto anche delle eventuali differenze nei diritti sia patrimoniali che di altra natura attribuiti con i nuovi titoli.

Il valore di ciascuna azione è, normalmente, una quota parte del valore economico della Società nel suo complesso; di conseguenza, nella generalità dei casi la determinazione del rapporto di cambio costituisce un processo essenzialmente fondato sulla determinazione del capitale economico delle società interessate. Esso viene solitamente effettuato ricorrendo all'adozione di uno o più criteri, applicati in modo omogeneo a ciascuna di esse e quindi determinando il rapporto di cambio sulla base e nell'ambito dei valori stimati e giudicati congrui.

Il rapporto di cambio delle Banche di credito cooperativo

La natura mutualistica delle Banche di credito cooperativo rende necessario modificare in parte le modalità da seguire. Trattasi, infatti, di soggetti particolari, la cui attività è prevalentemente volta a favorire i soci nelle operazioni e nei servizi bancari e al sostegno dello sviluppo economico dell'ambito territoriale in cui operano e non all'esclusivo perseguimento di uno scopo di lucro; tale finalità è sancita da un insieme di disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, artt. da 33 a 37 *ter*).

Siffatte caratteristiche comportano il soddisfacimento di determinati requisiti e il rispetto di specifici obblighi, tra i quali assume particolare rilevanza quello, in caso di liquidazione della Società, di devolvere il patrimonio netto residuo, dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Altri limiti vigono poi per la disponibilità degli utili di esercizio, dei quali è prevista la destinazione a riserva legale per il 70% e la corresponsione di una quota di essi (nella misura del 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Inoltre, gli statuti delle Banche di credito cooperativo prevedono espressamente il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale, come richiesto, congiuntamente ad altri vincoli, dall'art. 26 della c.d. Legge Basevi (D. Lg. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577).

Risulta dunque evidente come la posizione del socio di una Banca di credito cooperativo sia ben differente da quella dei soci di società con esclusivo fine di lucro in quanto nulla esso può pretendere in caso di liquidazione della società cooperativa se non il valore nominale delle azioni e i dividendi eventualmente maturati. E poco cambia nel caso di perdita della qualità di socio in quanto, in aggiunta al capitale sociale, può ottenere solo il sovrapprezzo eventualmente versato, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Pertanto, in una fusione tra Banche di credito cooperativo il rapporto di cambio può determinarsi sulla base dei valori nominali delle azioni in quanto l'eccedenza di valore della Banca rispetto al suo capitale e all'eventuale sovrapprezzo non è nella disponibilità dei soci e non può essere da questi realizzata. Sotto tale profilo il concambio delle azioni sulla base dei loro valori nominali, che corrisponde tra l'altro alla prassi di settore, è idoneo a salvaguardare gli interessi patrimoniali dei soci delle due Società rinvenibili nel mantenere immutato il valore dei conferimenti oggetto di restituzione nelle ipotesi di risoluzione del rapporto sociale.

Tale principio può trovare eccezione nel caso in cui il capitale sociale, per effetto di perdite, risulti superiore al patrimonio netto di una delle Società partecipanti alla fusione con la conseguenza che i soci di quest'ultima – anche in relazione al disposto dell'art. 2535 cod. civ., a norma del quale la liquidazione della quota o di rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie – potrebbero avere diritto ad un valore inferiore al nominale dell'azione. Va però considerato che rientrerebbe comunque nella facoltà dei soci deliberare la dismissione delle attività sociali (l'intera azienda o singoli rami o beni) conseguendo in corrispettivo il valore delle stesse e realizzando eventuali utili pari alla differenza tra detto valore e il valore di libro dei cespiti dismessi. Il realizzo delle plusvalenze latenti consentirebbe così, attraverso la formazione di nuovi utili atti a coprire le perdite maturate, di riallineare il patrimonio netto contabile al valore nominale delle azioni e quindi di reintegrare il valore di spettanza dei soci.

Quindi, risulta ragionevole determinare il rapporto di cambio sulla base dei valori nominali delle azioni anche nell'ipotesi in cui il capitale sociale di una delle Banche di credito cooperativo partecipanti alla fusione sia superiore al patrimonio netto contabile della stessa, subordinatamente alla condizione che il valore economico realizzabile di detta Banca sia almeno uguale al suo capitale sociale.

Determinazione del rapporto di cambio

La fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo "S. Barnaba" di Marino – Roma - soc. coop. nella Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop., entrambe regolamentate dagli articoli da 33 a 37 *ter* del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, avviene tra Società cooperative, a mutualità prevalente, che perseguono finalità mutualistiche e sono soggette ai vincoli imposti dall'art. 26 della citata "legge Basevi", al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalle vigenti normative, e non sussistono elementi né sono state formulate ipotesi che inducano a ritenere probabile un'evoluzione dell'incorporante da Società con causa tipicamente mutualistica a Società lucrativa.

In relazione a tali caratteristiche, tenute presenti la prassi di settore e le connotazioni specifiche delle due Banche, considerato che alla data delle situazioni patrimoniali assunte per la fusione non sarà operata rivalutazione alcuna del rispettivo capitale, il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop. e il Consiglio di

amministrazione della Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino – Roma - soc. coop. hanno ritenuto applicabile un rapporto di cambio delle azioni al valore nominale.

Più in particolare, il socio della società incorporata riceverà un numero di azioni della società incorporante ottenuto dividendo il capitale nominale detenuto per 26,00 con imputazione nominativa dell'importo residuale non concambiabile alla Riserva da sovrapprezzo azioni.

In ogni caso, i soci della società incorporata hanno facoltà di integrare la differenza tra il valore nominale di una azione, pari a 26,00 euro, e l'importo residuale non concambiabile, al fine di ottenere l'attribuzione di un'ulteriore azione.

Va altresì evidenziato che dai dati disponibili al 30 novembre 2016, l'integrazione facoltativa per singolo socio va da un minimo di 0,40 euro a un massimo di 25,92 euro.

Giova inoltre precisare che ai soci della Banca incorporata che detengono un numero di azioni il cui valore nominale complessivo risulterà inferiore a euro 26,00 verrà assegnata una azione della Banca incorporante di euro 26,00; essi provvederanno a integrare la differenza tra il valore nominale dell'azione assegnata e il valore nominale complessivo delle azioni possedute nella società incorporata.

In altri termini, i soci delle due BCC ritroveranno nella “nuova” struttura societaria, nella sostanza, la medesima preesistente posizione economica delle azioni da loro possedute.

Una tale impostazione, oltre ad agevolare l'ingresso dei soci della Banca di Credito Cooperativo "S. Barnaba" di Marino – Roma - soc. coop. nella compagine sociale della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop. e realizzare pienamente la "*par condicio sociorum*", discende da una specifica normativa di settore.

Sulla scorta di tali premesse si debbono quindi escludere sbilanciamenti di valore o, vieppiù, di assetto che consentano di riservare trattamenti differenziati a particolari categorie di soci o particolari vantaggi a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione. Risulta invece tassativo enunciare un rapporto di cambio "alla pari", stante l'impossibilità giuridica ed economica di rendere disponibile ai soci, al fine di quantificare la rispettiva incidenza del rapporto sociale, quelle componenti del netto patrimoniale per le quali la legge e lo statuto escludono qualsiasi possibilità di assegnazione ai medesimi soci, prescrivendone al contrario, la capitalizzazione e, in caso di scioglimento o liquidazione della società, l'esclusiva devolvibilità ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Atto costitutivo e statuto

Le previste modifiche allo statuto dell'incorporante sono connesse alla denominazione della Banca - come meglio precisato di seguito - all'abolizione della precedente sede distaccata e alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di costituire speciali comitati e una consulta

dei soci; limitatamente al periodo transitorio le modifiche riguardano la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell'incorporante e sono tali da assicurare, per un determinato periodo stabilito, un'adeguata rappresentanza a ognuna delle due società partecipanti all'operazione (art. 53 dello statuto). Del pari, al fine di tener conto delle componenti territoriali delle banche che si fondono, si è ritenuto opportuno modificare la denominazione della medesima società incorporante in Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani – società cooperativa” (art. 1 statuto).

La partecipazione agli utili

In ossequio al disposto dell'art. 2501 *ter* cod. civ. è stato indicato al punto 5) del progetto di fusione la decorrenza della partecipazione agli utili da parte dei soci della Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino – Roma - soc. coop. che comunque non potrà che avvenire nei limiti del disposto dell'art. 50 dello Statuto sociale della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop.

La decorrenza degli effetti giuridici

Sotto il profilo organizzativo e operativo, punto 6) del progetto, si determina la decorrenza degli effetti giuridici, di cui all'art. 2504 *bis*, secondo comma, del cod. civ. nel 1° luglio 2017, sempreché entro tale

termine sia stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del cod. civ.

Va da se che, qualora entro la data del 1° luglio 2017 non avvenisse l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, la decorrenza degli effetti giuridici della fusione dovrebbe necessariamente coincidere con il giorno in cui verrà effettuato il deposito, nell'ufficio del registro delle imprese, del medesimo atto di fusione.

Aspetti riguardanti il periodo transitorio

Nel Progetto di fusione, nella parte dedicata alla trattazione degli "Aspetti riguardanti il periodo disciplinato dalle disposizioni transitorie", viene precisato che fermo restando quanto previsto dall'art. 53 "disposizioni transitorie" dello statuto viene stabilita la regola di seguito riportata.

Fin dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo deve rispettare i dettami dell'art. 53 dello statuto sociale.

Gli "esponenti della BCC di Marino" che faranno parte del Consiglio di Amministrazione della Banca incorporante alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, nonché il Presidente del Collegio Sindacale e un membro supplente del medesimo organo sociale che assumeranno l'incarico alla data di decorrenza della fusione, saranno designati dall'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo "San Barnaba" di Marino – Roma – soc. coop.

I soggetti così designati saranno nominati alle rispettive cariche, con decorrenza dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, dall'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop.

Per le definizioni di “esponenti della BCC G. Toniolo” e di “esponenti della BCC di Marino” valgono le regole stabilite dall'art. 53 “disposizioni transitorie” dello statuto.

Personale dipendente e direzione

Nel Progetto vengono definiti anche gli aspetti riguardanti la direzione e il restante personale dipendente. Il personale dipendente della società incorporata passerà alle dipendenze della società incorporante a norma di legge, tenuto conto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale della Categoria nel quadro di una razionale allocazione delle risorse che prevede fra le altre, la necessaria rivisitazione dei ruoli e degli inquadramenti, nonché la rivisitazione del suo costo complessivo.

Ai sensi dell'art. 2112 del codice civile verranno applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale della Categoria e dal Contratto Integrativo della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.

Invece, con specifico riguardo alla direzione generale, nell'ambito della rivisitazione dei ruoli direzionali, si prevede che la Direzione Generale verrà affidata all'attuale Direttore della Banca di Credito Cooperativo

Giuseppe Toniolo – società cooperativa, mentre Vice Direttore Vicario verrà nominato l'attuale Direttore della Banca di Credito Cooperativo “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa.

Altri aspetti

Si precisa che la presente fusione non rientra nel disposto dell'art.2501 bis codice civile e non si applicano le norme contenute negli artt. 2545 *decies* e 2545 *undecies* del codice civile, trattandosi di fusione per incorporazione tra due cooperative a mutualità prevalente.

Altresì, si precisa che non sussistono i presupposti per l'assoggettamento della fusione alla disciplina del controllo, da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990 n.287.

Inoltre, in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione, e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore della banca incorporata conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della banca incorporante, il tutto in conformità al disposto 2504 bis c.c. e dell'ultimo comma dell'art.57 del testo unico in materia bancaria.

Si precisa che in seguito all'incorporazione, la Banca risultante dalla fusione assumerà tutti i diritti e gli obblighi della Banca di Credito

Cooperativo “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa e subentrerà nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporata.

A partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, cesserà la carica di ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri della Banca incorporata.

La fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società partecipanti riferite al 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993 (cosiddetto Testo Unico Bancario – TUB) l'operazione di fusione è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Marino, 21 dicembre 2016

Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino

Il Presidente

Enrico Guidi


